

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA      | Presidente                                                |
| (MI) MODICA    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FORMAGGIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 24/02/2026

### FATTO

Il cliente, nel ricorso, lamenta di essere in possesso di un BFP scaduto e “dormiente” e che l’intermediario si oppone al rimborso.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso del capitale e degli interessi.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l’intermediario convenuto eccepisce:

- l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l’Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;

- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il cliente è titolare di n. 1 Buono a termine, appartenenti alla serie AG, emesso il 18.09.1997;
- la serie AG è stata collocata nel periodo compreso fra il 01.07.1997 e il 31.12.1997;
- in tale periodo l'emissione dei BFP veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro resi noti mediante affissioni in tutti gli uffici dell'intermediario aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee a informare e tutelare il risparmiatore;
- i buoni della serie AG hanno una durata massima di 17 anni;
- dalla copia cartacea dei buoni oggetto di ricorso è leggibile sul retro l'appartenenza alla serie "a termine" e il titolo non presenta errori di emissione;
- quanto al termine prescrizionale, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
- la prescrizione decorre dalla data di scadenza puntuale del buono;
- essendo il buono stato sottoscritto in data 18.09.1997 ed avendo la durata massima di 17 anni, la scadenza era prevista per il 18.09.2014, mentre la prescrizione è maturata dal 18.09.2024;
- il rimborso dei BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale;
- il primo reclamo formale è stato effettuato in data 31.03.2025, pertanto, la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge;
- in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione del BPF oggetto del presente ricorso e che non sono stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
- sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione richiama la recentissima ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, secondo cui il dies a quo coincide con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## **DIRITTO**

Quanto alle eccezioni preliminari di incompetenza, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ha ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari", e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Nel merito, il ricorrente è titolare di n. 1 BFP emesso in data 18.09.1997 per un valore di lire 5.000.000. Dall'esame del buono agli atti del presente procedimento risulta quanto segue: il buono è stato emesso il 18.09.1997; sul retro del buono è indicata la dicitura "A TERMINE"; è indicata la serie di appartenenza "AG"; il buono è intestato al cliente.

Dallo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine”, presente sul sito web dell’intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione del titolo si colloca nel periodo di emissione della serie AG (dall’01.07.1997 al 31.12.1997).

In base alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, nel caso in questione la data di scadenza del titolo è il 18.09.2014 e la prescrizione è decorsa, quindi, a partire dal 18.09.2024, mentre il reclamo del ricorrente risale al mese di marzo del 2025. Non essendo presenti agli atti di questo procedimento altri precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al pagamento dei buoni risulta prescritto.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE